

**Ordinanza**  
**concernente i supplementi e la registrazione dei dati**  
**nel settore lattiero**  
**(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)**

del 25 giugno 2008 (Stato 1° gennaio 2019)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 28 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 40 capoverso 2, 43 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAgr),<sup>2</sup>

*ordina:*

### **Sezione 1:<sup>3</sup> Definizioni**

#### **Art. 1** Valorizzatori

<sup>1</sup> Per valorizzatori s'intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori e lo trasformano in latticini o lo rivendono.

<sup>2</sup> Per valorizzatori s'intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini.

#### **Art. 1a** Venditori diretti

Per venditori diretti s'intendono i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori.

#### **Art. 1b** Latte commerciale

Per latte commerciale s'intende il latte che:

- a. lascia l'azienda o l'azienda d'estivazione per il consumo immediato o per la trasformazione;
- b. viene trasformato nella propria azienda o nell'azienda d'estivazione in prodotti che non sono destinati al consumo proprio del produttore.

### **Sezione 1a: Supplementi<sup>4</sup>**

#### **Art. 1c<sup>5</sup>** Supplemento per il latte trasformato in formaggio

<sup>1</sup> Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 2a.

RU 2008 3839

<sup>1</sup> RS 910.1

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).

<sup>2</sup> È versato ai produttori se il latte è trasformato in:

- a. formaggio che:
  1. adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>6</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), e
  2. presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg;
- b. formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o
- c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse.

<sup>3</sup> Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco.

<sup>4</sup> Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell'allegato.

## Art. 2 Supplemento per il foraggiamento senza insilati

<sup>1</sup> Per il latte proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora:

- a. sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo le disposizioni emanate dal DFI nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ODerr<sup>7:8</sup>
  1. pasta extradura,
  2. pasta dura,
  3. pasta semidura,
  4. pasta molle, se il formaggio è registrato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) come denominazione di origine protetta (DOP) e l'elenco degli obblighi prescrive un foraggiamento del bestiame da latte senza insilati; e
- b. il formaggio presenti un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseifica-

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).

<sup>5</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).

<sup>6</sup> RS 817.02

<sup>7</sup> RS 817.02

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3993).

zione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato.

<sup>3</sup> Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente.

#### **Art. 2a<sup>10</sup>** Supplemento per il latte commerciale

<sup>1</sup> Per il latte commerciale vaccino l'UFAG versa ai produttori un supplemento di 4,5 centesimi il chilogrammo.

<sup>2</sup> L'UFAG può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione della quantità e nel quadro dei fondi approvati.

## **Sezione 2: Procedura**

#### **Art. 3** Domande

<sup>1</sup> Le domande di versamento dei supplementi di cui agli articoli 1c e 2 devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Le domande delle aziende d'estivazione devono essere presentate al servizio d'amministrazione almeno una volta all'anno.

<sup>3</sup> Le domande di versamento del supplemento di cui all'articolo 2a devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.<sup>12</sup>

<sup>4</sup> I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all'articolo 3 capoverso 3.<sup>13</sup>

<sup>5</sup> Devono comunicare al servizio d'amministrazione:

- a. il rilascio di un'autorizzazione;
- b. il numero d'identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati sul latte;
- c. la revoca di un'autorizzazione.<sup>14</sup>

#### **Art. 4<sup>15</sup>** Periodo dei supplementi

I supplementi sono versati per il periodo dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno in corso.

<sup>10</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

**Art. 4a<sup>16</sup>** Domande presentate tardivamente

<sup>1</sup> Non è versato alcun supplemento per domande presentate dopo il 15 dicembre dell'anno in corso.

<sup>2</sup> ...<sup>17</sup>

**Art. 5<sup>18</sup>** Versamento dei supplementi

<sup>1</sup> L'UFAG decide sulle domande.

<sup>2</sup> L'UFAG versa i supplementi.

**Art. 6<sup>19</sup>** Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità

Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1c e 2:

- a. a trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio;
- b. a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l'acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.

**Sezione 3:****Registrazione, notifica e conservazione dei dati concernenti il latte****Art. 7<sup>20</sup>****Art. 8** Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione

<sup>1</sup> Il valorizzatore deve registrare giornalmente le quantità di latte fornitegli dai produttori, facendo la distinzione tra quanto è fornito dall'azienda e quanto è fornito dall'azienda d'estivazione.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> Deve notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore, separatamente per ogni azienda e azienda d'estivazione.<sup>22</sup>

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3993).

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3993).

<sup>17</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3993).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

<sup>20</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 29 ott. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4049).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 497).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5883).

<sup>3</sup> I dati relativi alla produzione forniti dalle aziende d'estivazione devono essere notificati al servizio d'amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.

#### **Art. 9** Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione

<sup>1</sup> Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell'UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime:

- a. acquistate;
- b. vendute senza essere state trasformate;
- c. trasformate nell'azienda.

<sup>2</sup> Per la quantità di materie prime trasformate nell'azienda occorre indicare:

- a. la quantità di materie prime trasformate;
- b. il genere di prodotti fabbricati;
- c. la quantità di prodotti fabbricati.

<sup>3</sup> Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo in quale modo ha valorizzato le materie prime. La notifica deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d'amministrazione.<sup>23</sup>

<sup>4</sup> I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d'estivazione devono essere notificati al servizio d'amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.

#### **Art. 10** Registrazione e notifica della commercializzazione diretta

<sup>1</sup> Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.

<sup>2</sup> Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.<sup>24</sup>

<sup>3</sup> Le aziende di estivazione che praticano la commercializzazione diretta devono notificare i dati relativi alla valorizzazione menzionati all'articolo 9 e il latte venduto direttamente come latte intero.<sup>25</sup>

#### **Art. 11**<sup>26</sup> Conservazione dei dati

I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti alla quantità di latte trasfor-

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5883).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2603). 5

mato in formaggio e alla quantità di latte commerciale che sono necessari all'ispezione.

#### Sezione 4: Servizio d'amministrazione

##### Art. 12          Compiti del servizio d'amministrazione<sup>27</sup>

<sup>1</sup> L'UFAG designa un servizio esterno (servizio d'amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d'amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell'industria lattiera.

<sup>2</sup> Il servizio d'amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:

- a. trattamento delle domande di supplementi;
- b. comunicazione all'UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento;
- c. allestimento, per ogni periodo di domanda e all'attenzione di ciascun richiedente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare;
- d. gestione di una banca dati concernente i supplementi;
- e. rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione;

f.<sup>28</sup> messa a disposizione dell'UFAG dei dati concernenti la produzione e la valorizzazione;

g.<sup>29</sup> adozione delle misure amministrative di cui all'articolo 169 capoverso 1 lettera a oppure h L'Ag nei casi in cui le persone sottoposte all'obbligo di notifica secondo gli articoli 8-10 non notificano i dati nonostante diffida.

<sup>3</sup> Il servizio d'amministrazione sottostà alla sorveglianza dell'UFAG.

##### Art. 13          Accordo di prestazione

<sup>1</sup> L'UFAG stabilisce i compiti del servizio d'amministrazione in un accordo di prestazione. L'entità, la procedura, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste devono essere disciplinate in tale accordo.

<sup>2</sup> L'accordo di prestazione è assegnato ai sensi della legge federale del 16 dicembre 1994<sup>30</sup> sugli acquisti pubblici.

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

<sup>27</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3993).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4049).

<sup>29</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 6 mag. 2009 (RU **2009** 2603). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 4049).

<sup>30</sup> RS **172.056.1**

## Sezione 5: Disposizioni finali

### Art. 14 Esecuzione

<sup>1</sup> L'UFAG esegue la presente ordinanza sempre che il servizio d'amministrazione non se sia stato incaricato.

<sup>2</sup> L'UFAG esegue ispezioni a campione, apre un'inchiesta se vi è sospetto di infrazione e adotta le misure amministrative del caso.<sup>31</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>32</sup>

### Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>33</sup> concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero;
2. ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998<sup>34</sup> concernente l'importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all'importazione di latte intero in polvere.

### Art. 16 Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

<sup>2</sup> Gli articoli 7, 8 e 10 entrano in vigore il 1° maggio 2009.

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mag. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU **2009** 2603).

<sup>32</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2011 (RU **2011** 2411). Abrogata dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3993).

<sup>33</sup> [RU **1999** 1226, **2000** 406, **2001** 842, **2002** 213 3050, **2003** 5491, **2005** 2545, **2006** 893, **2007** 1469 all. 4 n. 57]

<sup>34</sup> [RU **1999** 1220, **2002** 1100, **2003** 5495, **2004** 4979, **2007** 6433]

*Allegato*<sup>35</sup>  
(art. 1c cpv. 4 e 2 cpv. 2)

**Coefficienti di conversione per i supplementi a favore del latte  
il cui tenore in grasso è stato corretto a un determinato valore  
mediante centrifugazione**

Tenore in grasso in grammi di grasso per chilogrammo di latte	Coefficiente
0–5	1.120
>5–10	1.103
>10–15	1.086
>15–20	1.069
>20–25	1.051
>25–30	1.034
>30–31	1.031
>31–32	1.027
>32–33	1.024
>33–34	1.021
>34–35	1.017
>35–36	1.014
>36–37	1.010
>37–38	1.007
>38–39	1.003
>39	1.000

<sup>35</sup> Aggiornato dai n. II delle O del 23 ott. 2013 (RU **2013** 3993) e del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3955).

